



STUDIO  
LEGALE E TRIBUTARIO

---

# TAX NEWSLETTER

---

# 12

LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE  
DAL 4 AL 17 GIUGNO 2010

---

## SOMMARIO

---

### CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

---

- [1] Trattazione delle istanze di interpello
- [2] Ritenuta di acconto e cofinanziamenti regionali
- [3] Fusione di società e regime dell'imposta sostitutiva

### GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

---

- [4] Reato di omessa dichiarazione
- [5] Termini di decadenza dell'avviso di liquidazione
- [6] Servizi di consulenza forniti a soggetti non residenti
- [7] Sanabilità del vizio della cartella
- [8] Emissione di un nuovo avviso di liquidazione
- [9] Esenzione Ici per gli immobili pubblici

### GIURISPRUDENZA DI MERITO

---

- [10] Accertamento e medie di settore
- [11] Vendita di un complesso alberghiero

---

#### FONTI

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole 24-Ore"; Il Sole 24-Ore; ItaliaOggi; Bigweb - Ipsoa; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

#### DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

---

**CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI**

---

**[1] *Trattazione delle istanze di interpello***

*Agenzia delle entrate – Circolare del 14 giugno 2010, n.32/E*

Con la circolare in oggetto l'Agenzia delle entrate fornisce delle rilevanti indicazioni in merito alla presentazione e alla trattazione delle istanze di interpello. In particolare l'Agenzia precisa che:

- l'interpello deve essere presentato preventivamente, prima cioè che il contribuente ponga in essere il comportamento oggetto dell'istanza;
- per tutti i comportamenti che trovano attuazione nella dichiarazione, il contribuente deve inviare l'istanza entro il termine ordinario di presentazione del modello;
- le istanze di disapplicazione della disciplina CFC e antielusiva devono essere presentate in tempo utile, cioè 120 giorni o 90 a seconda dei casi, prima delle ordinarie scadenze previste per la dichiarazione;
- nell'istanza devono essere esposti in modo chiaro e documentati in maniera esaustiva tutti gli elementi utili a ricostruire il caso concreto in relazione al quale l'Agenzia delle entrate è chiamata a esprimere il proprio parere quali ad esempio:
  - a. il tipo di istanza;
  - b. i dati identificativi del contribuente e degli eventuali diretti interessati;
  - c. la descrizione puntuale della situazione concreta che ha generato il dubbio, senza limitarsi a indicazioni sommarie e approssimative;
  - d. il valore economico del caso in questione, qualora rilevabile.

**[2] *Ritenuta di acconto e cofinanziamenti regionali***

*Agenzia delle entrate – Risoluzione del 11 giugno 2010, n.51/E*

L'Agenzia delle entrate, chiarisce che le Regioni non devono applicare la ritenuta prevista dal secondo comma dell'art.28 del dpr 29 settembre 1973, n.600 sui contributi di cofinanziamento erogati alle imprese da Fondi strutturali nell'ambito degli obiettivi di programmazione previsti dal regolamento (CE) n.1083/2006, applicabile al periodo 2007-2013, in quanto l'art.80 del citato regolamento non consente l'applicazione di una "trattenuta" specificamente connessa al contributo pubblico pagato ai beneficiari. Rimane fermo che i contributi medesimi, ancorché non soggetti a ritenuta, concorrono alla determinazione del reddito imponibile delle imprese beneficiarie in applicazione delle ordinarie regole del Tuir.

**[3] *Fusione di società e regime dell'imposta sostitutiva***

*Agenzia delle entrate – Risoluzione del 11 giugno 2010, n.50/E*

L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle operazioni di fusione e al regime dell'imposta sostitutiva di cui all'art.172, comma 10-bis del Tuir, ha fornito chiarimenti ad una società incorporante in merito all'individuazione dei valori affrancabili con il pagamento dell'imposta sostitutiva. In particolare, con la risoluzione in oggetto, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la società incorporante può affrancare non solo la parte del maggior valore derivante dall'imputazione del disavanzo da annullamento, ma anche la parte residua imputata alle immobilizzazioni in contropartita all'iscrizione nel passivo del fondo imposte differite.

---

**GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ**

---

**[4] *Reato di omessa dichiarazione***

*Corte di Cassazione – Sentenza del 10 giugno 2010, n.22045*

La Corte di cassazione chiarisce che l'omissione della presentazione di una delle dichiarazioni annuali relative o all'imposta sui redditi o all'imposta sul valore aggiunto configura un delitto di pura omissione che si consuma non nel momento in cui scade il termine per la presentazione delle dichiarazioni fissato dalla norma tributaria ma, in virtù dell'art.5 del dlgs 10 marzo 2000, n.74, con il decorso di novanta giorni dalla scadenza del termine previsto dalle leggi tributarie. Se le scadenze sono diverse, per il principio del *favor rei*, si deve tenere conto del termine che scade per ultimo.

**[5] *Termini di decadenza dell'avviso di liquidazione***

Corte di Cassazione – Ordinanza del 4 giugno 2010, n.13566

Con l'ordinanza in oggetto, la Corte di Cassazione, relativamente ad un avviso di liquidazione delle imposte sulle successioni, afferma che ai sensi dell'art.76, comma 2, lett.b), del dpr 26 aprile 1986, n.131, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie.

**[6] *Servizi di consulenza forniti a soggetti non residenti***

Corte di Cassazione – Sentenza del 26 maggio 2010, n.12834

La Suprema Corte affronta la questione relativa all'applicazione dell'Iva per consulenze fornite da soggetto non residente ma che hanno ad oggetto un immobile sito in Italia. La Corte di Cassazione al riguardo ricorda che l'art.7, comma 4, lett.a) del Decreto Iva – in vigore fino al 31 dicembre 2009 e ora sostituito, per la parte che qui è di competenza dall'art.7-*quater*, comma 1, lett.a) – disciplina tutte le prestazioni di servizi relative a beni immobili situati in Italia disponendo l'assoggettamento delle stesse a imposta nello Stato italiano. L'art.7, comma 4, lett.d) del Decreto Iva – nel testo *ratione temporis* applicabile –, tuttavia, prevede che le prestazioni derivanti da contratti di consulenza e assistenza tecnica o legale si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunità economica Europea. Pertanto, le consulenze effettuate a favore di soggetti residenti sono comunque tassate in Italia, a meno che il contribuente non dimostri che sono state utilizzate fuori della UE.

**[7] *Sanabilità del vizio della cartella***

Corte di Cassazione – Ordinanza del 19 maggio 2010, n.12223

La Corte di Cassazione afferma che la nullità della notifica deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art.156, comma 2 del cod. procedura civile, per effetto del raggiungimento dello scopo dell'atto nell'ipotesi in cui alla notifica invalida abbia fatto comunque seguito la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, desumibile dalla tempestiva impugnazione del suddetto atto invalidamente notificato, ma non certo dall'impugnazione di un atto diverso, che nella definitività del primo trovi soltanto il suo presupposto. La Corte di Cassazione ritiene, pertanto di debba escludere che il ricorso proposto avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione dell'importo risultante da un avviso di accertamento asseritamente definitivo sia idonea a sanare la nullità della notifica di quest'ultimo atto.

**[8] *Emissione di un nuovo avviso di liquidazione***

Corte di Cassazione – Sentenza del 12 maggio 2010, n.11460

La Corte di Cassazione, in tema di imposta di registro, ha stabilito che l'emissione di un nuovo avviso di liquidazione, con il quale il competente ufficio del registro ha modificato in aumento il precedente avviso, integrando una pretesa tributaria nuova, rispetto a quella originaria, sostituisce quella precedente con caducazione d'ufficio di quest'ultimo. Infatti, venendo meno l'interesse ad una decisione relativa ad un atto – di primo avviso – sulla cui base non possono più essere avanzate pretese tributarie di alcun genere, la Corte di Cassazione dispone la cessazione della materia del contendere nel giudizio avente ad oggetto il relativo rapporto sostanziale, dovendosi avere riguardo unicamente al nuovo avviso che lo ha sostituito.

**[9] *Esenzione Ici per gli immobili pubblici***

Corte di Cassazione – Sentenza del 9 aprile 2010, n.8495

La Corte di Cassazione ricordando che gli immobili posseduti dallo Stato e dagli altri enti pubblici sono soggetti ad esenzione Ici ex art.7, comma 1, lett.a), del dlgs 30 dicembre 1992 n.504, afferma che gli stessi, per poter beneficiare di tale previsione, devono essere destinati in via diretta ed immediata ai loro compiti istituzionali. Al contrario, il medesimo beneficio non spetta allorché il bene in questione venga adibito a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi, ancorché l'ente proprietario abbia in ipotesi l'obbligo, per disposizione di legge, di mettere a disposizione l'immobile, restando tuttavia del tutto estraneo alle funzioni ivi svolte.

## GIURISPRUDENZA DI MERITO

**[10]** *Accertamento e medie di settore*

Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo – Sentenza del 10 maggio 2010, n.118

La CTP di Bergamo, richiamando un principio già espresso dalla Corte di Cassazione, afferma che i valori percentuali medi del settore non rappresentano un fatto noto, ma costituiscono il risultato di una estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei, che non integrano, pertanto, presunzioni gravi, precise e concordanti, bensì una semplice regola di esperienza. Ferma restando l'utilità pratica dell'elaborazione statistica effettuata dall'Ufficio per determinare la redditività media dichiarata da soggetti che svolgono la medesima attività economica nello stesso ambito territoriale, l'Ufficio non può tuttavia utilizzare nell'avviso di accertamento i risultati finali di tale elaborazione di natura meramente statistica senza contestualmente mettere il contribuente nella condizione di conoscere tutti i dati di riferimento e i procedimenti di selezione del campione inerenti alla attività di elaborazione che costituisce, di fatto, il fondamento dell'avviso.

**[11]** *Vendita di un complesso alberghiero*

Commissione Tributaria Regionale Puglia – Sentenza del 26 marzo 2010, n.124

La CTR della Puglia, nel caso di cessione di un complesso alberghiero, ritiene che il valore del complesso dichiarato dai contribuenti negli atti di successione e di vendita deve essere considerato congruo in assenza di una valida rettifica. Secondo la Corte, infatti, non può essere considerata valida:

- né la rettifica dell'Agenzia delle entrate, che richiama la stima dell'Ufficio Tecnico Erariale (oggi Agenzia del territorio), di ridotta attendibilità, essendo atto di parte proveniente da altro settore ma pur sempre dalla stessa Amministrazione finanziaria, e che contiene a sua volta il richiamo a criteri assolutamente generici e privi di riscontri oggettivi;
- né la diversa quantificazione del valore effettuata dalla CTP sulla base della comune esperienza, quindi su una inammissibile scienza privata.